

17. Diciassettesimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 48 della Carta

- La decisione di esecuzione sanziona direttamente la ricorrente nonostante nel suo caso non sussista il conflitto di interessi politico addotto a giustificazione della sanzione, cosa che presuppone una violazione grave e manifesta della presunzione di innocenza.

18. Diciassettesimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 52 della Carta

- Atteso che nel caso della ricorrente non sussiste *de facto* alcun conflitto di interessi politico, la decisione di esecuzione viola i requisiti di necessità specifica e di proporzionalità.

19. Diciannovesimo motivo, vertente sulla violazione del regolamento di abilitazione ⁽²⁾

- Il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione senza avere esaminato nel merito e in modo specifico l'esistenza del conflitto di interessi politico che rappresenta il fondamento di detta decisione.

⁽¹⁾ GU 2022, L 325, pag. 94.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU 2020, L 433, pag. 1).

Ricorso proposto l'8 marzo 2023 — Synapsa Med / EUIPO — Gravity Products (Gravity)

(Causa T-125/23)

(2023/C 173/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Synapsa Med sp. z o.o. (Jelcz Laskowice, Polonia) (rappresentante: G. Kuchta, consulente giuridico)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gravity Products LLC (New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «Gravity» — Marchio dell'Unione europea n. 17 982 729

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 gennaio 2023 nel procedimento R 923/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione del 9 gennaio 2023 della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO, accogliendo il ricorso avverso la decisione dell'11 aprile 2022 con cui è stata dichiarata la nullità del marchio denominativo dell'Unione europea GRAVITY ZTUE-017982729 e respingere la domanda di dichiarazione di nullità.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
 - Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-